



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Questo lavoro è dedicato all'Avv. Antonio Muggia, recentemente scomparso.

Correva l'anno 2012

Questo breve documento raccoglie e coordina le modifiche al cpc, alla legge Pinto ed alla legge fallimentare intervenute a seguito della "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", che si aggiungono alle altre intervenute nei mesi precedenti.

*La legge di conversione 7 agosto 2012 nr. 134 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 agosto 2012 e le modifiche (secondo la particolare disciplina transitoria prevista appresso indicata) **entreranno in vigore l'11 settembre 2012.***

I Dossier dell'Ufficio Studi del Senato, citati in nota, sono consultabili ai seguenti link:

http://www.senato.it/leggi/documenti/152388/152413/152414/395632/schedadossier_web.htm

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_381_II_2.pdf

Legenda: *in grassetto le modifiche, tra parentesi quadra ed in corsivo le soppressioni o abrogazioni.*

Indice

Modifiche al cpc: pag. 2	Tribunale delle Imprese pag. 45
Modifiche alla Legge Pinto: pag. 14	Rito lavoro (cd. legge Fornero): pag 47
Modifiche alla Legge fallimentare: pag. 22	Altre modifiche del 2012: pag. 51

**hanno predisposto il testo gli avv.ti:
Giulia Ferrarese, Andrea Pasqualin, Antonio F. Rosa**



Modifiche al codice di procedura civile a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata l'11.8.2012 ed entrata in vigore il giorno successivo¹

Art. 342 (Forma dell'appello)

I. L'appello si propone con citazione contenente [l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché] le indicazioni prescritte dall'articolo 163. **L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:**

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

II. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.

*Si "modifica la vigente previsione relativa alla forma dell'appello, ulteriormente specificando i requisiti relativi alla motivazione dell'atto di appello. In particolare, la nuova disposizione prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*²

Nulla si dice espressamente circa l'appello incidentale, ma si deve ritenere che la previsione valga anche per esso.

E' stato osservato che "il nuovo testo dell'art. 342, comma 1 c.p.c. è pensato come un ulteriore dispositivo di filtro che ha come parametro il rispetto dei requisiti di forma-

¹ **Legenda:** in grassetto le modifiche, tra parentesi quadre ed in corsivo le soppressioni o abrogazioni

² Dossier del Servizio Studi del Senato relativo al disegno di legge A.S. n. 3426, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", Edizione provvisoria, Vol. II, Schede di lettura, Tomo 2 (artt. 41-69), luglio 2012, n. 381/II, Tomo 2, 81.

contenuto ivi previsti. Ciò significa in pratica che, mentre per dichiarare inammissibili appelli privi di una «ragionevole probabilità» di essere accolti" (art. 348 bis, di cui infra) "il giudice dovrà svolgere una sia pur minima attività di apprezzamento cognitivo circa la fondatezza dei motivi di appello, in questo caso il giudice dovrà verificare unicamente se l'atto di appello risponde ai requisiti della fattispecie legale di cui all'art. 342, comma 1 c.p.c. e, ove questa corrispondenza non vi sia, dovrà dichiarare l'appello inammissibile." ³

Va rilevato che il procedimento di cui all'art. 348-ter (del quale si dirà) appare riservato alle ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 348-bis. Ciò potrebbe essere dovuto ad un difetto di coordinamento, dal momento che l'intervento sull'art. 342 è avvenuto in sede di conversione. Tuttavia, atteso il tenore testuale dell'art. 348-ter, l'inammissibilità ex art. 342 pare dover essere dichiarata con sentenza.

Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove)

I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

II. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

III. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

S'interviene "sul disposto dell'articolo 345 del codice di procedura civile sopprimendo, al terzo comma, le parole "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero". In conseguenza di tale modifica l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello risulterà limitata ai soli casi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Rimane in ogni caso ferma la possibilità di deferire il giuramento decisorio". ⁴

³ R. CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo lo svolta nelle commissioni parlamentari*, in www.judicium.it. Lo stesso Autore evidenzia come la novella sia intonata al codice di procedura tedesco e ricorda che la "giurisprudenza tedesca interpreta tali requisiti in modo abbastanza generoso e così ritiene che, in relazione all'onere di individuare le parti del provvedimento impugnate, il mezzo di impugnazione debba intendersi come indirizzato a colpire l'intera decisione rispetto alla quale si registra la soccombenza dell'appellante (...)" (*op. cit.*, 4).

⁴ Dossier del Servizio Studi del Senato, cit., 81.

Art. 348 bis. – (Inammissibilità dell'appello)

I. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

II. Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Il nuovo articolo 348-bis “prevede un filtro di inammissibilità dell'appello; tale filtro avviene sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (l'impugnazione è inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”) (primo comma).

Dall'introduzione di tale filtro derivano alcune ulteriori novelle al codice di procedura civile.

Lo schema che viene introdotto nel processo civile si basa, quindi, su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione (la citata relazione ministeriale”⁵ “rileva che il 68% degli appelli si concludono con la conferma della sentenza di primo grado): quando il giudice rilevi l'infondatezza di merito dell'impugnazione, lo stesso dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza, spogliandosi del gravame. In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione”⁶(art. 348 ter, di cui infra).

“Nel caso contrario (di ammissione dell'appello) il giudice procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.

Il filtro di inammissibilità non può essere applicato se il gravame concerne (secondo comma):

- le cause in cui è obbligatorio l'intervento del PM. Si tratta delle cause che egli stesso potrebbe proporre; delle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; delle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; degli altri casi previsti dalla legge (transazione nei giudizi di falso, art 1968 c.c.; querela di falso, art. 221 c.p.c.; apposizione d'ufficio dei sigilli, art. 754 c.p.c.)(lett. a)”⁷;

“- l'appello all'ordinanza di cui all'art. 702-ter, sesto comma, che decide in sede di procedimento sommario di cognizione (lett. b)”⁸.

E' stato osservato che “il parametro di giudizio che l'impugnazione non abbia una «ragionevole probabilità di essere accolta» concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell'impugnazione, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non «ragionevole». Non si sa bene che cosa ciò significhi in via generale ed astratta. Lo si potrà sapere solo dopo aver letto la succinta

⁵ Dossier del Servizio Studi del Senato, cit., 82.

La relazione alla quale viene fatto riferimento concerne statistiche sulla durata dei procedimenti civili nel triennio 2008-2010 fornite dal Ministero della giustizia, Direzione generale di statistica.

⁶ Dossier, cit., 82.

⁷ Dossier, cit., 82; naturalmente l'indicazione è esemplificativa e non esaurisce le controversie di cui all'art. 70, comma 1, cod. proc. civ..

⁸ Dossier, cit., 82.

motivazione dell'ordinanza che reca questo giudizio. A fronte di un sottilissimo strato di appelli manifestamente infondati sotto ogni cielo, vi sarà la maggior parte dei casi in cui il giudizio d'inammissibilità significherà molte cose diverse, a seconda del temperamento e della volontà del giudice che lo pronuncia. Accadrà ciò che non dovrebbe accadere: che sul giudizio d'inammissibilità pesino le condizioni di lavoro del giudice dell'impugnazione, predisponendo quest'ultimo ad un giudizio molto severo laddove il carico delle cause pendenti sul suo ruolo sia pesante.

In realtà, l'obiettivo vero della riforma è proprio questo: trasformare quel circa 70% per cento di appelli dichiarati infondati, al termine del processo, in provvedimenti d'inammissibilità con un'attività di cognizione minima, all'inizio del processo: una specie di «quadratura del cerchio». Applicato su larga scala, questo strumento aprirà la porta ad un notevole volontarismo giudiziale e diventerà un terreno di scontro tra avvocati e magistrati, ove la fisiologica contrapposizione di ruoli processuali tenderà a trasformarsi in una ulteriore manifestazione del conflitto tra le due categorie professionali”⁹.

E' stato altresì rilevato che la “formulazione del nuovo articolo 348-bis del codice di procedura civile stabilisce esplicitamente che il giudice di appello dovrà dichiarare l'inammissibilità dello stesso quando l'appello non ha una "ragionevole probabilità" di essere accolto.

In altri termini ciò parrebbe significare che la cognizione piena in appello sarà limitata alle sole impugnazioni per le quali sussiste questa "ragionevole probabilità". In proposito parrebbe, quantomeno ad una prima lettura, doversi sollevare perplessità sulla scelta fatta dal provvedimento in esame, in quanto la stessa si risolve, in sostanza, nel riservare - quantomeno prevalentemente - la cognizione piena in appello alle impugnazioni che risultano manifestamente fondate.

Si tratta di una scelta che presenta evidenti profili di asistematicità in quanto, in via ordinaria, i filtri di ammissibilità sono strutturati in modo da evitare che l'attività di piena cognizione debba occuparsi di ciò che è manifestamente infondato o, al limite, fondato (si veda al riguardo, ad esempio, la formulazione del vigente articolo 375, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile) (...).

La ragione di tali meccanismi è appunto quella di evitare una complessa verifica processuale laddove questa debba ritenersi in tutta evidenza inutile. Ma è chiaro, invece, come il pieno esplicarsi dell'attività di cognizione abbia senso soprattutto nei casi in cui le questioni di diritto e di fatto proposte presentano obiettivi margini di incertezza. L'innovazione contenuta sul punto nel provvedimento in esame - quantomeno stando alla sua formulazione letterale - impedirebbe l'accesso alla cognizione piena non solo alle impugnazioni che risultano manifestamente infondate, ma anche a quelle che presentano oggettivi margini di incertezza e problematicità (e delle quali per ciò stesso non si potrà certo ritenere che abbiano una "ragionevole probabilità" di essere accolte), e cioè vale a dire proprio a quelle che per definizione dovrebbero costituire l'oggetto di una

⁹ CAPONI, *op. cit.*, 4.

In sede di lavori delle commissioni parlamentari era stata proposta, tra l'altro dagli onorevoli Capano e Contento, una soluzione che prevedeva di aggiungere un quarto comma all'art. 350 c.p.c. per il quale: “Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.” L'emendamento, benché suggerito dalla Commissione Giustizia della Camera, è stato osteggiato dal Governo, che ha posto la fiducia sul suo testo predisposto in sede di conversione del decreto legge.

cognizione piena (o meglio più ampia, visti i caratteri strutturali della cognizione in appello)”¹⁰.

Art. 348 ter. (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)

I. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

II. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

III. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

IV. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

V. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

“Il nuovo articolo 348-ter del codice di procedura civile (...) detta disposizioni sulla pronuncia d'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza d'inammissibilità è adottata dal giudice in sede di prima udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.) ed è “succintamente motivata” anche con il rinvio ad elementi di fatto riportati negli atti di causa ed a precedenti conformi; l'ordinanza pronuncia anche sulla condanna alle spese ex art. 91 (primo comma). Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha esplicitamente stabilito che l'ordinanza è adottata “sentite le parti”.

L'inammissibilità può essere dichiarata solo quando la prognosi di infondatezza del gravame sussista sia per l'appello principale che per quello incidentale (n.d.r.: tempestivo); in caso contrario, il giudice dovrà trattare tutte le impugnazioni proposte contro la decisione di primo grado (secondo comma).

Come accennato, se l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi del nuovo articolo 348-bis, la sentenza di primo grado è ricorribile per cassazione; il termine (...) per il ricorso decorre dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello (terzo comma).

Si osserva che l'articolo in esame non detta alcuna disciplina relativa ai termini di notificazione-comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità.

Il ricorso per cassazione - quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della sentenza di primo grado appellata - viene, tuttavia, limitato ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza), alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei

¹⁰ Dossier, cit., 83 s..

contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, alla nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, nn. 1-4, c.p.c.) (quarto comma)”¹¹.

Diventa così impugnabile per cassazione direttamente la decisione di primo grado, il che potrebbe addirittura provocare un aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione.

“Fuori delle ipotesi di cause in cui è obbligatorio l’intervento del PM (art. 348-bis, secondo comma, lett. a) la limitazione nei motivi del ricorso per cassazione (art. 348-ter, quarto comma) si applica anche al ricorso per cassazione a seguito della cd. doppia conforme (sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado) (quinto comma)”¹².

Con la possibile conseguenza che anche affrettate motivazioni confermatrice potranno godere dell’esonero dal controllo della Cassazione.

Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

I. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per [omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione] omissio esame circa un fatto [controverso e] decisivo per il giudizio **che è stato oggetto di discussione tra le parti.**

II. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).

III. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

IV. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Si interviene “sull’articolo 360 del codice di rito civile modificando la disciplina dei motivi di ricorso al fine di evitare, secondo la relazione ministeriale al provvedimento in esame, una “strumentalizzazione ad opera delle parti che sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente”.

Viene infatti sostituito il n. 5) del primo comma del citato articolo 360 che, nella nuova formulazione, fa esclusivo riferimento a “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Sono così eliminati dai motivi del ricorso in cassazione quelli inerenti la motivazione della sentenza pronunciata in appello (o in unico grado) ovvero la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo comma n. 5 nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge in esame).”¹³.

¹¹ Dossier, cit., 82 s.

¹² Dossier, cit., 83.

¹³ Dossier, cit., 84.

Nel corso dei lavori alla Camera dei Deputati è stata segnalata l'incongruità della nuova disciplina.¹⁴

¹⁴ Si legga al riguardo l'ordine del giorno n. 165 approvato il 25.12.2012 dalla Camera dei Deputati:

"La Camera, premesso che:

letto l'articolo 54 del provvedimento in esame attraverso il quale viene istituito un «filtro di ammissibilità» alle impugnazioni avanzate contro le sentenze civili di primo grado; considerato che la disposizione, tra l'altro, rimette la pronuncia di inammissibilità in ordine all'impugnazione proposta ad una valutazione di ampia discrezionalità del giudice di appello che può assumerla «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta»; evidenziato come la disposizione affidi la decisione ad un'ordinanza «succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi» e che, in tali casi, la riforma consente il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di primo grado nel mentre, qualora l'inammissibilità sia fondata «sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata» il ricorso per Cassazione può essere proposto per i soli motivi diversi da quelli previsti dal 5) dell'articolo 360 del Codice di rito e n. motivazione, circostanza che si estende cioè non per motivi attinenti alla anche ai casi analoghi di decisione nel merito dell'appello; sottolineato come la modifica introdotta interessi anche il numero 5) dell'articolo 360 del codice processuale, il quale consentirà, da qui in avanti, di censurare la motivazione di un provvedimento, attraverso il ricorso per Cassazione, solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» eliminando, in tal modo, la possibilità di denunciarne il vizio di omissione, insufficienza e contraddittorietà «circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; atteso che tali modifiche, per quanto riguarda il regime delle impugnazioni, sono suscettibili di stravolgere l'impianto processualistico dal momento che esse: 1) affidano ad una ordinanza di inammissibilità una decisione sostanzialmente di merito perché idonea a raggiungere l'effetto di respingere l'impugnazione; 2) contravvengono all'obbligo di motivazione previsto, per provvedimenti di analogo contenuto, dal combinato disposto degli articoli 132 e 118, disposizioni di attuazione, del Codice trasformando una sentenza in un'ordinanza succintamente motivata allo scopo di attenuarne il profilo, appunto, motivazionale; 3) prescrivono l'obbligo di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado e nulla esplicitano nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità che, quindi, potrebbe risultare esclusa dal giudizio di legittimità; 4) sottraggono anche la motivazione del provvedimento di primo grado ad vaglio del giudice di legittimità attraverso una limitazione dei poteri di impugnazione nel caso in cui le ragioni esposte nell'ordinanza di inammissibilità si riferiscano alle stesse questioni di fatto del primo grado; 5) estendono i limiti della ricorribilità per Cassazione anche ai casi in cui il giudizio di appello sia deciso con sentenza che fonda la motivazione sulle stesse questioni di fatto del precedente grado di giudizio; ritenuto che oltre allo stravolgimento del diritto processuale tali modifiche e, soprattutto, quelle che limitano il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti con effetto decisorio o che paiono sottrarre al sindacato di legittimità l'ordinanza con cui il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione rischiano di collidere con la Costituzione e, in particolare, con l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali previsto dall'articolo 111, obbligo correlato al principio di legalità di cui all'articolo 102, comma 2, oltre che con la previsione costituzionale della possibilità di ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità, sempre contemplata dall'articolo 111, e, infine, anche con il diritto di azione e di difesa assicurati dall'articolo 24; rilevato come anche il regime a cui è assoggettata la pronuncia «doppia conforme» appaia in contrasto col principio di ragionevolezza solo che si pensi ad una motivazione affetta da contraddittorietà e confermata anche in secondo grado di fronte alla quale sarebbe sostanzialmente preclusa la denuncia di ogni vizio; ribadito, infine, il proporzionalità fra l'applicazione di necessario rispetto del principio di rigide regole formali e i sacrifici imposti alla parte secondo le regole ricavabili dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo,

impegna il Governo

ad effettuare una profonda verifica delle nuove disposizioni alla luce dei principi di rango costituzionale che ispirano gli istituti processuali oggetto delle medesime ed eventualmente ad assumere o favorire ogni iniziativa che sia idonea ad eliminare o correggere il contenuto delle

Art. 383 (Cassazione con rinvio)

I. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

II. Nel caso previsto dall'art. 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

III. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

IV. Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

La novella, introducendo "una integrazione all'articolo 383 del codice di procedura civile relativo alle ipotesi di cassazione con rinvio, stabilisce che, nelle citate ipotesi di cui al terzo e quarto comma del nuovo articolo 348-ter (ricorso diretto in cassazione della sentenza di primo grado), se la Corte accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli di giurisdizione e di competenza (art. 382), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello (dichiarato inammissibile ex art. 348-bis); viene precisata l'applicabilità della disciplina sul giudizio di rinvio prevista del codice di rito (artt. da 392 a 394)"¹⁵.

Art. 434 (Deposito del ricorso in appello)

I. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

II. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

stesse anche con riferimento alle perplessità denunciate nelle premesse" (Odg nr. 165 on. Contento, on. Costa, on. Paniz, on. Frassinetti).

¹⁵ Dossier, cit., 84.

La novella "interviene sull'articolo 434 del codice di procedura civile, modificando la disciplina dell'atto introduttivo del giudizio di appello nel rito del lavoro in modo conforme a quanto previsto dalle modifiche apportate all'articolo 342 del codice di procedura civile (...).

La disposizione, in particolare sostituisce il primo comma del citato articolo 434 il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che il ricorso in appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414, che l'appello deve essere motivato e che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".¹⁶

Art. 436-bis (Inammissibilità dell'appello e pronuncia)

I. All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter

La norma dispone che il filtro di inammissibilità di cui agli artt. 348-bis e 348-ter si applica anche alle cause di lavoro.

Art. 447 bis (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)

I. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, **436-bis**, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

II. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

III. Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

IV. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

¹⁶ Dossier, cit., 84 s..

La modifica dispone che il filtro di inammissibilità di cui agli artt. 348-bis e 348-ter si applica anche alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

Art. 702-quater (Appello)

I. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene [rilevanti] **indispensabili** ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Si modifica "l'articolo 702-quater del codice di procedura civile - relativo alla disciplina dell'appello nel procedimento sommario di cognizione - nel senso di prevedere che, in tale sede, nuovi mezzi di prova e nuovi documenti possono essere ammessi quando il collegio li ritiene non solo rilevanti - come attualmente previsto - ma indispensabili ai fini della decisione. Rimane ferma inoltre la previsione vigente relativa alla possibilità di disporre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile".¹⁷

Non può non rilevarsi che se da una parte appare incentivato il ricorso al rito sommario, con l'esenzione dal filtro di cui all'art. 348-bis, lett. b), dall'altra, con la limitazione introdotta all'art. 702-quater, si restringe l'ambito di operatività del rimedio alla semplificazione della trattazione in primo grado.

Regime transitorio e inapplicabilità dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012, al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546/1992

Art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del

¹⁷ Dossier, cit., 85.

presente decreto.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Si applicano ai **giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno** successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e pertanto dall'11.9.2012) le disposizioni di cui:

- alla **modifica del primo comma dell' art. 342;**
- ai **nuovi artt. 348-bis e 348-ter;**
- al **comma aggiunto all'articolo 383;**
- alla **modifica del primo comma dell' art. 434;**
- al **nuovo art. 436-bis;**
- alla **modifica al primo comma all'articolo 447-bis.**

Si applica **alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno** successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e pertanto dall'11.9.2012) la disposizione di **modifica all'articolo 360, primo comma.**

Il regime transitorio **non contempla** espressamente le modifiche agli **artt. 345** [lettera 0b) del primo comma dell'art. 54] ed **all'art. 702-quater** (comma 1-bis dell'art. 54). Potrebbe pertanto ritenersi che tali modifiche, entrambe introdotte con la legge di conversione, siano entrate in vigore e divenute applicabili con l'entrata in vigore della stessa, il 12 agosto 2012.

Nel corso dell'esame in Aula presso la Camera dei deputati si è specificato che le nuove disposizioni non si applicano al **processo tributario** di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La l. 7 agosto 2012, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 agosto 2012 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

La norma transitoria prevede, come detto, l'applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire a quelli proposti dall'11 settembre 2012. Una particolare attenzione deve essere data ai criteri a tal fine adottati. Per gli appelli introdotti con ricorso, ovviamente, si fa riferimento alla data del deposito dell'atto. Per quelli introdotti con citazione, invece, deve aversi riguardo alla data della richiesta della notificazione, e non a quella del perfezionamento della notificazione. Le nuove norme sul ricorso in cassazione (art. 360, primo comma, n. 5) si applicheranno, invece, alle sentenze pubblicate dall'11.09.2012. Paiono invece applicarsi da subito le modifiche agli articoli 345 e 702 quater cpc.

Tali disposizioni transitorie paiono in conflitto con i presupposti della decretazione d'urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione, anche alla luce della sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale, la quale pone come condizione per la legittimità di tale decretazione ragioni di necessità e di urgenza che nella fattispecie non paiono sussistere considerato che le disposizioni introdotte con il decreto legge si applicano trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto legge pare

entrare anche in conflitto con la legislazione ordinaria (legge 400 del 1988) che stabilisce (articolo 15):

“a) i provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione;

b) i decreti devono contenere misure di immediata applicazione¹⁸ e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

c) le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente;

d) il Ministro di giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Tale disposizione legislativa del 1988 è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica (si ricorda il Messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del d.l. 25 gennaio 2002, n. 4) avente carattere "ordinamentale"; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove prevedono che si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla "legislazione vigente" (art. 78 R.S. e art. 96-bis R.C.).

E' poi certamente noto che è indirizzo costante della Corte costituzionale che il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza", una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge (rimanendo del tutto irrilevante la eventuale "efficacia sanante" della legge di conversione, per assenza in capo al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie).

In definitiva l'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, proprio in ragione del regime transitorio previsto, aveva tutte le caratteristiche per essere considerato come un disegno di legge governativo "urgente", piuttosto che un decreto legge; se questo è esatto, il decreto è viziato da illegittimità perché il Governo avrebbe se del caso dovuto adottare un disegno di legge munito della dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento del Senato e dall'art. 69 del Regolamento della Camera.

¹⁸ L'enfasi è di chi scrive.



Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 a seguito della Legge 134/2012 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (entrata in vigore 11.09.2012)

Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)¹⁹

Articolo 2 (Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Si novella l'articolo 2 con una nuova formulazione del comma 2 che estende il potere di valutazione del giudice. Infatti, in relazione all'accertamento della violazione sono attribuiti al giudice poteri di valutazione; quanto alla valutazione, è inserito, in particolare, l'oggetto del procedimento precisandosi che la valutazione stessa riguarda il comportamento "di ogni altro soggetto" chiamato a concorrere al procedimento o alla sua definizione (il riferimento finora era solamente ad "ogni altra autorità").²⁰

¹⁹ Così dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato: "Si modifica, con la novella, la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale, specificando inoltre, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole. La norma interviene, quindi, sul contenuto della cd. legge Pinto (legge n. 89 del 2001) sia con finalità di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello che di contenimento della spesa pubblica. In conformità alle previsioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, i giudizi sul diritto all'equa riparazione aventi ad oggetto la fondatezza del ricorso e la liquidazione degli importi si svolgevano davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, la disposizione in commento delinea un nuovo modello procedimentale (basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile) che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione"

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Il comma 2-bis stabilisce i termini di durata dei singoli gradi di giudizio. La loro osservanza fa sì che sia considerato rispettato il termine ragionevole di durata del procedimento e, quindi, non permette alcuna domanda di indennizzo.

I termini sono i seguenti: tre anni per il primo grado; due per il secondo; un anno per la cassazione (quindi sei anni complessivi); termini particolari di ragionevole durata sono dettati per il processo esecutivo (tre anni) e per le procedure concorsuali (sei anni).

La norma individua, poi, diversi termini iniziali da considerare ai fini della decorrenza dei termini del processo: nel civile, il momento del deposito del ricorso introduttivo o la notifica della citazione al convenuto; nel penale, il momento dell'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari²¹

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Il comma 2-ter detta una disposizione di chiusura in base a cui è comunque rispettato il termine di durata ragionevole se il processo è chiuso definitivamente in sei anni.²²

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

Il comma 2-quater precisa che il computo della durata non debba calcolare i periodi di sospensione del processo nonché i giorni intercorrenti tra la data da cui decorre il termine di impugnazione e quella in cui questa viene effettivamente proposta²³

²⁰ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

²¹ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

²² Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

²³ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;**
- b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;**
- c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;**
- d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;**
- e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.**
- f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.**

Con il comma 2-quinquies sono elencate le seguenti ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo (riconducibili a condotte della parte non diligenti, dilatorie o abusive): nei confronti del soccombente nel processo civile, se è accertato dalla sentenza che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave (responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.); nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a detta proposta (art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.); nei confronti della parte che – nella mediazione per le controversie civile e commerciali – subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta (art. 13, primo comma, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010); nel processo penale, nei confronti della parte che, con condotte dilatorie, provochi l'estinzione del reato per prescrizione; nei confronti dell'imputato che non abbia richiesto l'accelerazione del processo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio individuati dal comma 2-bis; nei confronti di chi abbia abusato dei suoi poteri processuali provocando la dilatazione ingiustificata dei termini di durata del procedimento.²⁴

Abrogato il comma 3 [ex comma 3: Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

- a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;*
- b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione]*

La novella detta una nuova disciplina della misura e dei criteri di calcolo dell'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo, abrogando, per coordinamento, il comma 3 dell'art. 2 della legge 89/2001 che detta l'attuale disciplina. Nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, stabiliva che il

²⁴ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 c.c. (che a sua volta richiama i criteri di cui agli artt. 1223, 1226, 1227cc);²⁵

Articolo 2-bis (Misura dell'indennizzo)

- 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.**
- 2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:**
 - a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;**
 - b) del comportamento del giudice e delle parti;**
 - c) della natura degli interessi coinvolti;**
 - d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.**
- 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.**

Il nuovo articolo 2-bis prevede una griglia predeterminata per la misura dell'indennizzo individuata in una somma tra 500 e 1.500 euro per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) che ecceda il termine di durata ragionevole del processo, come individuato dal nuovo comma 2-bis dell'art. 2 della legge (comma 1).

Ai fini della determinazione concreta dell'indennizzo all'interno delle soglie quantitative, l'art. 2-bis ricorre ai citati criteri di cui all'art. 2056 c.c. integrandoli con una serie di ulteriori parametri: l'esito del processo in cui è stato violato il termine ragionevole; il comportamento del giudice e delle parti; la natura degli interessi coinvolti; il valore e la rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti (comma 2).

Si osserva che tale previsione risulta inapplicabile all'imputato nel processo penale, poiché in riferimento allo stesso non è possibile individuare un valore della causa.

Viene, poi, precisato al comma 3 che - anche se in deroga ai limiti quantitativi sopraindicati - la misura dell'indennizzo non può essere comunque superiore al valore della causa ovvero, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.²⁶

Articolo 3 (Procedimento)

- 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. **Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.****

²⁵ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

²⁶ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

Soppresso comma 2 [*ex comma 2: La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.*]

2. (*ex comma 3*) Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

Soppressi commi 5 e 6 [*ex comma 5: Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti. Ex comma 6: La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo]*

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5 - ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili [*sopresse le parole: a decorrere dal 31.1.2002*].

Il nuovo articolo 3 introduce le seguenti novità:

- *il ricorso deve essere presentato al presidente della corte d'appello competente e per la sua sottoscrizione non è necessaria la procura speciale al difensore; con il ricorso "deve" essere presentata copia autentica di una serie di documenti ovvero: la citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relative al procedimento in cui si ritiene avvenuta la violazione del termine ragionevole; i verbali di causa, i provvedimenti del giudice (il riferimento dovrebbe essere ai provvedimenti interinali) ed il provvedimento (sentenza o ordinanza irrevocabile) che ha definito il giudizio; attualmente è facoltà delle parti chiedere l'acquisizione di documenti relativi al processo;*

- *la decisione non è pronunciata dal collegio ma da un giudice singolo; infatti, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il presidente (o un magistrato da lui designato) decide sulla domanda di indennizzo con decreto motivato. Se, invece, il giudice ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato;*

- il decreto che accoglie la domanda ingiunge all'amministrazione competente di pagare "senza dilazione" la somma da indennizzare a titolo di equa riparazione autorizzando, in mancanza, a provvisoria esecuzione, col provvedimento, il giudice decide sulla liquidazione delle spese del procedimento ingiungendone il pagamento;

- la domanda, se respinta, anche solo parzialmente, non è riproponibile, fermo restando il diritto all'opposizione davanti alla stessa corte d'appello, ma in composizione collegiale, ai sensi del nuovo art. 5-ter ²⁷

Articolo 4 (Termine di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta, [sono state soppresse le parole: durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero] a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Il nuovo articolo 4 conferma il citato termine semestrale, ma esclude che la domanda di equa riparazione possa essere avanzata in pendenza del procedimento. ²⁸

Articolo 5 (Notificazioni e comunicazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. (ndr: ex comma 1) Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

L'art. 5 vigente prevedeva che il decreto di accoglimento della domanda fosse comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, sia al PG della Corte dei conti, per l'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, che ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Vengono confermati gli obblighi di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda sia al PG della Corte dei conti, che ai titolari dell'azione disciplinare, il nuovo art. 5 della legge Pinto prevede che, oltre al decreto, sia notificato al Ministro nei cui confronti è proposta la domanda anche il ricorso iniziale; entrambi gli atti debbono essere in copia autentica.

La notificazione comporta acquiescenza al decreto e impedisce la proposizione dell'opposizione ex art. 5-ter.

²⁷ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

²⁸ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

Ne deriva che, una volta emesso il decreto che decide della domanda di equa riparazione, il ricorrente ha, quindi, due possibilità alternative:

- *notificare il decreto stesso, con il ricorso, al Ministro competente e, quindi, accettare implicitamente l'indennizzo ivi stabilito;*
- *fare opposizione alla Corte d'appello, in caso di domanda respinta totalmente o parzialmente.*²⁹

Il soggetto titolare dell'obbligo di notificazione di cui al comma 1 è il ricorrente; questo si evince dalla conseguenza della mancata notifica. Viene stabilito, infatti, che alla mancata notifica del decreto nel termine di trenta giorni dal deposito consegue la sua inefficacia e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

Art. 5-ter (Opposizione)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo

Il nuovo articolo 5-ter della legge 89/2001 introduce la possibile opposizione al decreto del presidente della corte d'appello che decide sulla domanda, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione.

Come noto, attualmente, l'art. 3 della legge prevede il solo ricorso per cassazione.

Il procedimento di opposizione (in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale (è, per motivi di incompatibilità, escluso il giudice singolo che ha deciso in prima istanza).

*Esclusa la ricorrenza di gravi motivi, l'opposizione non sospende l'esecuzione del decreto. L'opposizione è decisa entro quattro mesi dal suo deposito con decreto (immediatamente esecutivo) impugnabile per cassazione.*³⁰

²⁹ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

³⁰ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

Art. 5-quater (Sanzioni processuali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

E' stato aggiunto un articolo 5-quater alla legge Pinto che, con finalità di dissuasione di liti temerarie, prevede applicazione di sanzioni processuali ove la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. In tali casi, con il decreto motivato che decide sulla domanda, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma tra i mille ed i diecimila euro.³¹

Norma transitoria

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il comma 2 dell'art. 55 in esame introduce, infine, una norma transitoria per l'applicazione della nuova disciplina dei procedimenti di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo.³²

Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Essendo stato il decreto convertito con legge nr. 134/2012, entrata in vigore il 12.08.2012, le nuove norme si applicheranno ai ricorsi depositati a decorrere dal 11.09.2012.

Valgono le medesime considerazioni sulla costituzionalità svolte con riferimento alla disciplina transitoria introdotta con l'art. 54 del decreto (vedi sopra)

Il comma 2-bis, che interpreta l'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che l'obbligo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sussiste nel caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio. E' stato soppresso il riferimento temporale al 2002 al comma 2 bis.³³

³¹ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

³² Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

³³ Dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato sul Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)



Modifiche alla legge fallimentare a seguito della Legge 134/2012 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (entrata in vigore 11.09.2012)

Articolo 33 Legge 134/2012 (Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

L'articolo 33 interviene sulla legge fallimentare ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, in particolare:

- sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
 - nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione;
 - negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti;
 - sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo;
 - sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale;
 - è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.
- si prevedono ulteriori interventi modificativi agli articoli 69-bis, 72, 178, 179, 180, 182-
quater, 217-bis della legge fallimentare.³⁴*

Articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)

I. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

³⁴ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, **ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;**

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista **indipendente designato dal debitore**, iscritto nel registro dei **revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b)** deve attestare la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;**

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, **nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;**

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Si amplia l'area degli atti, pagamenti e garanzie non soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

*In particolare le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto gli immobili ad uso non*

abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio, fra gli atti sottratti alla revocatoria fallimentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare

Si interviene sempre sull'art. 67, terzo comma, della LF al fine di rafforzare le garanzie di indipendenza del professionista, che è designato dal debitore e deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento dell'azienda. Questo perché tra gli atti non soggetti all'azione revocatoria sono compresi gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento e il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa; di questo piano il professionista è chiamato ad attestare la veridicità e la fattibilità.

Si aggiunge alla lista degli atti non soggetti alla revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda relativa al concordato preventivo di cui all'art. 161 LF³⁵

Articolo 69-bis (Decadenza dall'azione e computo dei termini)

I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

II. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Si è aggiunto un comma all'articolo 69-bis della LF modificando la decorrenza dei termini per l'azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo e prevedendo, in particolare, che tali termini decorrano dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.³⁶ Tale pubblicazione, si ricorda, avviene a cura del Cancelliere.

Art. 72 (Rapporti pendenti)

I. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

II. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

³⁵ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

³⁶ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

III. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.

IV. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

V. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

VI. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

VII. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

VIII. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado **ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.**

Cambiamento reso necessario per assicurare il coordinamento con la modifica all'articolo 67 della LF³⁷

Art. 161 (Domanda di concordato)

I. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, **designato dal debitore**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la

³⁷ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

fattibilità del piano medesimo. **Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.**

IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell' articolo 152.

V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è **pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.**

VI. **L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre**

sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

VIII. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. **In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.**

IX. **La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.**

X. **Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.**

In base all'art. 161 LF, la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero.

Le modifiche introdotte prevedono che:

- il debitore debba presentare con la domanda di concordato preventivo (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

- il professionista chiamato a redigere la relazione di accompagnamento del piano deve essere designato dal debitore;

- l'obbligo di presentazione della relazione sussiste anche nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano;

- la domanda di concordato deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria;

- l'imprenditore può riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice (fra sessanta e centoventi giorni) prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

- nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo (dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e dichiarazione di fallimento del debitore da parte del tribunale); si osserva che la sintetica locuzione "in mancanza" dovrebbe intendersi riferita ad entrambe le fattispecie:

a) il mancato deposito - nei termini previsti - della proposta, del piano per il concordato preventivo e della relativa documentazione da parte del debitore;

b) il mancato deposito - nei termini previsti - della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

- dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

In base all'art. 111 LF, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge, per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; tali crediti sono soddisfatti con preferenza.

Sono stati introdotti alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilità della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, nonché termini più brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento (vedi ultimi tre commi).³⁸

³⁸ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

Art. 168 (*Effetti della presentazione del ricorso*)

I. Dalla data della **pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese** e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e **cautelari** sul patrimonio del debitore.

II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. **Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.**

Si modifica l'art. 168 LF sugli effetti della presentazione del ricorso relativo alla domanda di ammissione al concordato preventivo e sugli effetti nei confronti dei creditori.

In base all'art. 168, dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

E' previsto adesso che i limiti per i creditori per titolo o causa anteriori sono efficaci a decorrere dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e che i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari, oltre che esecutive, sul patrimonio del debitore.

E' inoltre specificato che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.³⁹

Art. 169-bis (*Contratti in corso di esecuzione*)

I. Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

³⁹ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72 ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.

Si introduce l'art. 169-bis LF sui contratti in corso di esecuzione. Si tratta di una disciplina finora non prevista dalla legge, in base a cui il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi.

Si prevede infatti che il debitore, nel ricorso con cui presenta la domanda di ammissione al concordato preventivo, possa chiedere che il Tribunale (oppure, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato) lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui all'ottavo comma dell'articolo 72 ottavo comma (preliminari di vendita trascritti), 72-ter (finanziamenti destinati ad uno specifico affare) e 80 primo comma (locazioni di immobili).⁴⁰

Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato)

I. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. **È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.**

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, [soppresse le parole: senza bisogno di avviso] **dandone comunicazione** agli assenti.

IV. [soppresse le parole: Le adesioni, pervenute] **I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso** per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, verbale. **In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assenti, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale** [soppresse le parole: medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti]

Si interviene sull'articolo 178 della LF e, dopo aver rafforzato le garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto nella fase destinata alla raccolta delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato preventivo, introduce un meccanismo di accertamento in via presuntiva del consenso degli stessi.

In particolare viene sostituito il quarto comma dell'articolo 178 prevedendosi che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per

⁴⁰ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

*telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.*⁴¹

S'introduce il principio per determinare le maggioranze che... "chi tace acconsente"

Articolo 179 (Mancata approvazione del concordato)

I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

II. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.

*Si aggiunge un comma all'articolo 179 della LF con il quale si stabilisce che, quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.*⁴²
L'udienza dell'art. 180 è quella di omologazione del concordato; si modifica così l'art. 180 secondo comma perché si prevede, per questa specifica ipotesi, che tutti i creditori possano costituirsi fino all'udienza senza il rispetto dei dieci giorni prima dell'udienza fissata, seppur al solo fine di modificare il voto..

Art. 180 (Giudizio di omologazione)

I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

II. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.⁴³

III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente **ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano** la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il

⁴¹ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

⁴² Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

⁴³ Vedi però modifica art. 179 LF

concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili

V. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

VI. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

VII. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

*S'interviene sull'articolo 180 della legge fallimentare inserendovi il riferimento all'ipotesi della mancata formazione delle classi dissenzienti di creditori.*⁴⁴

Articolo 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, **designato dal debitore**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla **veridicità dei dati aziendali** e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare **l'integrale** pagamento dei creditori estranei **nel rispetto dei seguenti termini:**

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, **né acquisire titoli di prelazione se non concordati**. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, **lettere a), b), c) e d)**, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad

⁴⁴ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

assicurare l'**integrale** pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'**integrale** pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

VIII. A seguito del deposito **di un** accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. **Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.**

Si modifica l'art. 182-bis LF in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare viene stabilita una moratoria legale di centoventi giorni per il pagamento dei creditori estranei. In questo modo s'intende consentire al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico.

Si ricorda che, a partire dal decreto-legge 35/2005 (convertito con modificazioni dalla legge 80/2005), è stata introdotta la possibilità del debitore, nell'ambito del concordato preventivo, di concludere con i creditori un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti che gli permetta di fare fronte alla crisi dell'impresa tramite un piano concordato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. L'accordo è poi omologato dal tribunale.

Più in dettaglio, viene specificato anche al primo comma dell'art. 182-bis che:

- il professionista che redige la relazione relativa all'accordo è designato dal debitore;
- la relazione riguarda la veridicità dei dati aziendali (oltre all'attuabilità dell'accordo stesso);
- oggetto della verifica è l'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei;
- il pagamento integrale deve avere luogo entro centoventi giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Al terzo comma dell'art. 182-bis è previsto che, nel periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, i creditori per titolo e causa anteriore – oltre a non potere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore – non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati.

E' inoltre modificato il sesto comma dell'art. 182-bis, sulla possibilità di richiedere il divieto di azioni cautelari o esecutive anche prima della formalizzazione dell'accordo, in modo da ridurre gli oneri per il debitore.

Il sesto comma stabilisce che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, depositando presso il tribunale competente la

documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma (ricorso, relazione sulla situazione dell'impresa, stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, titolari dei diritti reali o personali su beni del debitore, valore dei beni).

Insieme deve depositare anche una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa l'idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

La modifica circoscrive la documentazione che il debitore deve presentare. Si tratta del ricorso, della relazione sulla situazione d'impresa, dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori. Anche in questo caso la proposta del debitore deve essere idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

Anche il settimo comma è modificato per coordinamento, in modo da prevedere che tra gli oggetti delle verifiche del tribunale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, rientrino anche le condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

La modifica dell'ottavo comma comporta in primo luogo la possibilità per il debitore di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta. Si fa infatti riferimento al deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (e non dell'accordo di ristrutturazione).

In secondo luogo è prevista l'eventualità che, qualora sia invece presentata una domanda di concordato preventivo, si determini la conservazione degli effetti protettivi già prodottisi.⁴⁵

Articolo 182-*quater* (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [*sopprimesse le parole: da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*] in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

II. Sono parificati **ai crediti di cui al primo comma** i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededucazione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo e il secondo **comma del presente articolo si applicano** anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. **Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.**

[*Abrogato comma IV: Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il*

⁴⁵ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.]

IV. Con riferimento ai crediti indicati al **secondo comma** [*soppresse le parole: terzo e quarto*], **i creditori, anche se soci**, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182- *bis*, primo e sesto comma.

*S'interviene sull'articolo 182-quater della LF recante disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le modifiche ampliano le tipologie dei finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai quali si applica il beneficio della prededuzione.*⁴⁶

Art. 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

I. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 *bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 *bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

II. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

III. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

IV. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

V. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

⁴⁶ Dal “ Dossier dell’ Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)”

L'art. 182-quinquies riguarda finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il nuovo art. 182-quinquies interessa la c.d. finanza interinale che, come evidenziato nella relazione illustrativa, costituisce una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa.

Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione fino a un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione.

Pertanto, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili, se un professionista - designato dal debitore e in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza – dopo avere verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Analoga disposizione sui pagamenti di crediti anteriori riguarda il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al

Tribunale di essere autorizzato, in presenza degli stessi presupposti, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni e servizi. I pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria.⁴⁷

Art. 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

⁴⁷ Dal “ Dossier dell’ Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)”

L'art. 182-sexies disciplina la riduzione o perdita del capitale della società in crisi. Il nuovo art. 182-sexies LF riguarda la perdita del capitale della società in crisi, volto a incentivare la risoluzione delle situazioni di crisi di impresa. A tal fine è prevista l'inapplicabilità degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Come rileva nella relazione illustrativa, la norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Pertanto, il nuovo art. 182-sexies prevede che:

- dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ovvero della proposta di accordo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli del codice civile che riguardano gli obblighi di riduzione del capitale in caso di perdita nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata;*
- per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;*
- resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile sui poteri e responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento.⁴⁸*

Art. 184 (Effetti del concordato per i creditori)

I. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori **alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161**. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

II. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Modifica conseguentemente a quella dell'art. 168, sugli effetti del concordato sui creditori, prevedendo che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (e non più al decreto di apertura della procedura di concordato).⁴⁹

⁴⁸ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo I (artt. 1-40)"

⁴⁹ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo I (artt. 1-40)"

Articolo 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

I. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività' di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

II. Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività' d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160 secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

III. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

IV. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

V. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

VI. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Si introduce un nuovo art. 186-bis della legge fallimentare relativo al concordato con continuità aziendale, con l'intento di favorire i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Viene pertanto previsto che:

- quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società si applicano le disposizioni del nuovo articolo;*
- il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;*
- il piano con i tempi e le modalità di adempimento della proposta deve indicare anche i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;*
- la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;*
- il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; in ordine a questa previsione, si è ulteriormente precisato che l'applicazione della medesima deve avvenire facendo salvo il disposto del secondo comma 139 dell'articolo 160⁵⁰ della LF e inoltre che, nel caso in cui sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, i creditori muniti della relativa causa di prelazione non hanno diritto al voto;*
- i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari; l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni;*
- l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa soddisfa alcuni requisiti, tra cui la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in*

⁵⁰ Si riporta qui di seguito il testo del citato secondo comma dell'art. 160 : "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di relazione."

grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applicano le disposizioni in materia di avvalimento contenute nel codice dei contratti pubblici;

- l'impresa in concordato può concorrere all'aggiudicazione di contratti pubblici, a certe condizioni, anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese;
- se nel corso di una procedura di concordato con continuità aziendale l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale revoca l'ammissione al concordato e dichiara il fallimento. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.⁵¹

Titolo VI Capo III (Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa)

Si modifica la rubrica del capo II del Titolo VI della legge fallimentare: "Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa" in luogo di "Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa".⁵²

Articolo 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta)

I. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), **nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.**

Si interviene sull'articolo 217-bis della LF, Che prevede la non applicabilità delle disposizioni penali in tema di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 della LF o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della medesima legge. La modifica proposta è volta ad estendere la predetta non applicabilità anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.⁵³

⁵¹ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

⁵² Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

⁵³ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

Articolo 236-bis (*Falso in attestazioni e relazioni*)

I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

S'introduce il nuovo art. 236-bis nella legge fallimentare, relativo al falso in attestazioni e relazioni.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire notizie rilevanti nelle relazioni o attestazioni sopra richiamate.

Si tratta delle attestazioni relative alla sulla veridicità e fattibilità del piano aziendale; alla fattibilità del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; al ricorso alla finanza interinale e al pagamento dei crediti nel concordato preventivo o nell'accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale; alla conformità al piano dell'accesso a contratti pubblici.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale "soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in un'ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore non fallibile che «rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore», a norma dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012".

Si ricorda che, in base al citato art. 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.⁵⁴

Modifiche al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Articolo 38 (*Requisiti di ordine generale*)

⁵⁴ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, **salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267** o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(...)

*Si modifica per coordinamento l'art. 38 del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), relativo alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dall'affidamento di subappalti di coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Viene infatti fatta salva la disciplina del nuovo art. 186-bis della legge fallimentare sul concordato con continuità aziendale. Come si è visto, l'ammissione a tale forma di concordato non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici.*⁵⁵

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Articolo 88 (*Sopravvenienze attive*)

Comma IV. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, **né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni**, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. **In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.**
(...)

Si interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell'articolo 88, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

Si ricorda che per sopravvenienze si intendono, nella vita dell'impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

Per effetto delle disposizione in commento viene integrato l'elenco delle esclusioni dalla disciplina delle sopravvenienze attive; più in dettaglio, non è considerata sopravvenienza

⁵⁵ Dal “ Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)”

attiva la riduzione del debito a seguito dell'accordo di ristrutturazione omologato, ovvero di un piano di risanamento attestato e pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, riportabili nei successivi periodi d'imposta (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 84 del TUIR).

Una prassi costante dell'Agenzia delle Entrate riteneva l'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare) non assimilabile al concordato preventivo, motivando tale differenza di trattamento sulla base della diversa ratio degli istituti in questione e, in particolare, della diversa rilevanza dell'autonomia privata nelle due procedure. Ne conseguiva che – sotto il profilo fiscale – all'accordo di ristrutturazione dei debiti non trovavano applicazione i seguenti trattamenti fiscali riservati al concordato preventivo: 1) per i creditori, le perdite su crediti non erano soggette all'articolo 101, comma 5, ultimo periodo del TUIR; 2) per il debitore, la sopravvenienza attiva risultava tassabile, in quanto non trovava applicazione l'articolo 88, comma 4, del TUIR; essa dunque concorrevva alla formazione del reddito imponibile dell'interessato^{56 57}

Articolo 101 (*Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite*)

Comma V. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o **ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. **Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.**

Si modifica l'articolo 101, comma 5, del TUIR in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

⁵⁶ L'applicabilità di tale normativa agli accordi di ristrutturazione è stata negata in occasione della videoconferenza Map del 18 giugno 2006 dal Direttore della Direzione centrale e Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, come ricordato nella Nota del 7 febbraio 2008 (prot. n. 6579 dell'Agenzia delle Entrate – Dir. reg. Emilia Romagna – Uff. riscossione) relativa alla transazione fiscale e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

⁵⁷ Dal “ Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)”

Per effetto delle modifiche in commento, viene prevista la irrilevanza da tassazione per la riduzione dei debiti anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare; le perdite su crediti saranno dunque deducibili anche in tali casi, non solo nell'ipotesi di procedure concorsuali.

Si ricorda che la legge, poiché l'insolvenza del debitore può dar luogo a perdite sui crediti, consente al creditore di rinunciare al credito o cederlo a terzi. Le perdite sui crediti a fini fiscali (ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR) sono deducibili dall'imponibile solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, ove derivino da procedure concorsuali. In relazione a queste ultime, la legge riconosce immediatamente la sussistenza dei requisiti di "certezza" e "precisione" della perdita, che risulta detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.

Nella sua precedente formulazione, l'articolo 101, comma 5, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento*
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa*
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo*
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.*

Erano esclusi dal novero delle "procedure concorsuali" (e dunque soggetti alla regola della certezza e precisione degli elementi da cui risultino le perdite, cfr. circolare n. 42/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate) che davano diritto all'immediata deducibilità le perdite su crediti generatesi per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare omologato dal tribunale. L'Agenzia, nella citata circolare n. 42/E, affermava tuttavia che la rilevanza fiscale del differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) poteva essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 101, comma 5, primo periodo, del TUIR, atteso che gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma erano integrati a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo fosse divenuto definitivo.

Per effetto delle modifiche in commento, è consentito al creditore di dedurre immediatamente le perdite sui crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del citato articolo 182-bis della legge fallimentare; l'accordo si considera concluso dalla data del decreto del Tribunale di omologazione.

In sostanza, se la prassi ammetteva la deducibilità delle predette perdite al momento in cui il decreto di omologazione diventava definitivo - in quanto tale definitività integrava il requisito di certezza e precisione richiesti dall'articolo 101, comma 5 - per effetto delle norme in commento:

- la deducibilità è immediata, opera ossia dalla data del decreto di omologazione e non dal momento in cui esso diventa inoppugnabile;*
- essa opera ex lege, analogamente alle altre procedure concorsuali enumerate al richiamato comma 5.*

Nel corso dei lavori parlamentari si è intervenuti ulteriormente sulla nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 101 del TUIR prevedendo ipotesi aggiuntive di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti.

In particolare, si è stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre

*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.*⁵⁸

Norma transitoria

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal **trentesimo giorno** successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ⁵⁹ **Essendo la legge di conversione nr. 134/2012 entrata in vigore il 12.08.2012, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dall'11.09.2012.**

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

Una disposizione che pure se non inserita tra le novelle direttamente è collegata alle modifiche riguardanti il fallimento, ma che avrà una rilevanza nella procedura è quella introdotta all'Articolo 32-bis (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).

L'articolo 32-bis introdotto dalla Camera modifica la disciplina dell'IVA "per cassa", ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

L'imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite che tuttavia non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime per cassa è applicabile previa opzione da parte del contribuente; sulle fatture emesse in applicazione di tale regime va apposta specifica annotazione

Le predette disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile.

*Il comma 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - l'individuazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo in commento, nonché della data di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute.*⁶⁰

⁵⁸ Dal " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"

⁵⁹ Si richiamano le precedenti note sui regimi transitorie.

⁶⁰ Dal: " Dossier dell' Ufficio Studi del Senato Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)"



TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Legge 24 marzo 2012 n. 27, pubblicata in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 Suppl. Ordinario n. 53, che ha convertito in legge il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Cresci Italia o Liberalizzazioni)

Si ricorda che a far data dal **20 settembre 2012** entrerà in vigore la Legge 24 marzo 2012 n. 27, pubblicata in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 Suppl. Ordinario n. 53, che ha convertito in legge il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Cresci Italia o Liberalizzazioni), che ha riscritto l'art. 2 del decreto istituendo il **Tribunale delle Imprese**.

1) le Sezioni Specializzate in materia di Impresa **sono competenti in materia di:**

- a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (**proprietà industriale**);
- b) controversie in materia di **diritto d'autore**;
- c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (**antitrust nazionale**);
- d) controversie relative alla violazione della normativa **antitrust dell'Unione europea**.
- e) **controversie societarie** relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

1) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

2) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

3) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

4) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

5) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile⁶¹

f) **contratti pubblici di appalto** di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui alla lettera e), ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

g) i procedimenti che presentano **ragioni di connessione** con quelli di cui sopra

2) Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 4 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, la trattazione delle controversie di cui sono competenti a conoscere le sezioni specializzate in materia di impresa deve essere assegnata attraverso l'ausilio degli ordinari criteri di ripartizione della **competenza territoriale** e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano. Le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione andranno innanzitutto assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168. Con riferimento invece alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello non aventi sede nei capoluoghi di regione, andranno assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d'appello.

⁶¹ Per le cause di competenza del Tribunale delle Imprese il Contributo Unificato è stato raddoppiato.



Modifiche al processo del lavoro attuate con legge 92/2012 (cd. legge Fornero; entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012)

Art. 1

(omissis)

47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.

51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se

l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.

67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.

69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

La riforma del lavoro realizzata con legge 92/2012 (c.d. legge Fornero) ha introdotto al comma 47 dell'art. 1 un nuovo rito speciale, integralmente disciplinato sempre all'art. 1, commi 48 e segg. della legge, sotto la rubrica "Tutela urgente" che trova applicazione solo relativamente alle controversie aventi ad oggetto licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300/70, anche se devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore che ritiene di essere stato illegittimamente licenziato può proporre ricorso d'urgenza al Tribunale del lavoro.

Il ricorso può avere ad oggetto solo il licenziamento, anche se devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro; quindi non potrà contenere altre domande, salvo quelle fondate sugli identici fatti costitutivi.

Il Giudice fissa l'udienza entro 30 giorni dal deposito del ricorso che deve essere notificato col decreto alla controparte (datore di lavoro).

Il Giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno all'istruzione della causa e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

L'efficacia esecutiva del provvedimento assunto dal Giudice al termine di tale fase non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il Giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del successivo comma.

In ogni caso, entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di accoglimento o di rigetto, la parte soccombente può proporre opposizione.

Il Giudice dell'opposizione fissa l'udienza di discussione entro 60 giorni, dando termine alla parte opposta di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa, a pena di decadenza, deve farne dichiarazione nella memoria difensiva.

In tal caso il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, a cura delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto.

All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con sentenza, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Contro tale sentenza è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

In tale fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

La Corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e, se ricorrono gravi motivi, alla prima udienza può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata.

La sentenza della Corte d'appello, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La Corte di Cassazione deve fissare l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

Si discute se tale nuovo rito sia l'unico applicabile alle controversie in materia d'impugnazione del licenziamento, al momento dell'entrata in vigore della legge, ovvero se sia in facoltà della parte scegliere tra il rito nuovo e quello disciplinato dagli artt. 414 e segg. c.p.c.

IL CASO.it



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

BREVE RIEPILOGO DELLE ALTRE MODIFICHE INTERVENUTE NEL 2012 IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Opposizione a decreto ingiuntivo

La legge n. 218/2011, entrata in vigore il 20.01.2012, ha modificato l'art. 645, comma 2, cpc sopprimendo le parole “;ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”; ai sensi della stessa legge nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Contributo unificato

Dall'1.1.2012 la parte per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta [art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 115/2002, come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), della legge n. 183/2011].

Sempre dall'1.1.2012 il contributo unificato è inoltre aumentato del 50% per i giudizi di impugnazione e del 100% per i giudizi avanti la Corte di cassazione [art. 13, comma 1 *bis*, del d.p.r. n. 115/2002, inserito dall'art. 28, comma 1, lett. a), della legge n. 183/2011]. Tale ultima disposizione si applica anche alle controversie pendenti, nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'1.1.2012 (art. 28 cit., comma 3).

Difesa personale delle parti avanti il GdP e condanna alle spese

Dal 23.12.2011 (art. 13 del d.l. n. 212/2011) è stato modificato l'art. 82, c. 1, cpc la parte può stare in giudizio personalmente qualora il valore della domanda non superi €. 1.000,00. Con la conversione del decreto legge (l. n. 10/2012, entrata in vigore il 21.2.2012) il valore è stato aumentato ad €. 1.100,00.

Sempre dal 23.12.2011 è stato modificato l'art. 91 cpc, prevedendosi che nelle cause previste dall'art. 82, comma 1 la condanna alle spese non possa eccedere il valore della domanda (art. 13 del d.l. n. 212/2011).

Modifica art. 769 cpc

All'articolo 769 del cpc, dopo il terzo comma, è stato aggiunto il seguente (con la l. n. 10/2012, entrata in vigore il 21.2.2012): "Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte".

Disposizioni del decreto legge 212/2011 non convertite e abrogazioni

Non è stata convertita la norma (art. 12) che aveva disposto che la condanna della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, venisse disposta con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1.

E' stata abrogata (art. 14 del d.l. n. 212/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2012) la norma che prevedeva l'onere, per le parti costituite nei giudizi d'appello pendenti da data anteriore all'1.1.2010 ed in quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione concernenti ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima del 4.7.2009, di presentare istanza di trattazione per evitare l'estinzione del gravame

L'utilizzo della posta elettronica certificata

L'art. 25 della l. n. 183/2011 ha introdotto le seguenti modifiche al codice di procedura civile (con effetto dall'1.2.2012):

- a) all'articolo 125, comma 1, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
- b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'avviso di deposito della sentenza potesse essere inviato via fax o posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere l'avviso);
- c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'avviso di deposito dell'ordinanza pronunciata fuori dall'udienza potesse essere inviato via fax o posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere l'avviso);
- d) all'articolo 136 (che viene modificato nel senso della generalizzazione della comunicazione del biglietto di cancelleria a mezzo consegna o trasmissione per posta elettronica certificata e, salvo che la legge disponga diversamente, se non sono possibili tali modalità di comunicazione, a mezzo fax o notificazione):
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
 - 2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma e' abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse (si tratta della norma che consentiva l'autorizzazione dello scambio o della comunicazione di singoli atti mediante fax o posta elettronica, che la parte che vi procedeva in relazione ad un atto di impugnazione dovesse darne comunicazione alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere le comunicazioni);

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse (si tratta della norma che consentiva l'utilizzo del fax o della posta elettronica per la comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere la comunicazione);

g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'ordinanza pronunciata fuori udienza con la quale il giudice provvede circa le richieste istruttorie venisse comunicata anche a mezzo fax, qualora il numero fosse stato indicato negli atti difensivi, o a mezzo di posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere gli atti);

h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.» (la norma nella sostanza sostituisce alla posta elettronica quella certificata);

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.» (la norma sostituita prevedeva che tali comunicazioni e notificazioni potessero essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel ricorso dal difensore che così dichiarava di volerle ricevere e che si applicavano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'art. 176 – naturalmente nella versione precedente la modifica di cui sopra –);

l) all'articolo 518 cpc, al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.» [la norma sostituita prevedeva la scelta tra posta ordinaria, telefax o posta elettronica; va segnalato che l'art. 25, comma 1, lett. l) in commento parla, come si è detto, di sostituzione del secondo periodo dell'art. 518, comma 6, ma appare trattarsi di un errore (il riferimento dovrebbe essere al terzo periodo)].

L'art. 25 in commento ha altresì introdotto le seguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

Facoltà di notificazione per gli avvocati anche tramite PEC

L'art. 25 della legge n. 183/2011 ha modificato anche la legge n. 53/1994.

Tra l'altro è ora possibile effettuare la notificazione anche a mezzo PEC, a condizione che la PEC del destinatario risulti da elenchi pubblici e purché l'autorità giudiziaria non preveda che la notificazione debba essere effettuata personalmente alla parte. Occorre procedere con le modalità previste dall'art. 149-*bis* cpc, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di cronologico.

La disposizione è entrata in vigore il 01.02.2012.

Istanza di sospensione in appello (artt. 283, 431 e 351 c.p.c.).

L'art. 27 della l. n. 183/2011 introduce la possibilità di condannare la parte che chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, se l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata, ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000,00, con ordinanza non impugnabile e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Da aggiungere che nell'art. 351, comma 1, c.p.c. è stato precisato che l'ordinanza con la quale viene deciso sull'istanza di cui all'art. 283 non è impugnabile.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 01.02.2012.

Assunzione dei mezzi istruttori in appello.

L'art. 27 della l. n. 183/2011 prevede che il presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti dello stesso. La disposizione è in vigore dal 01.02.2012.

Decisione in appello ex art. 281 *sexies*

Il giudice d'appello potrà decidere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies*; e ciò potrà fare anche una volta trattata l'istanza di inibitoria (modifiche introdotte agli artt. 351 e 352 cpc dall'art. 27 della legge n. 183/2011).

La disposizione è entrata in vigore dal 01.02.2012.

Sentenze ex art. 445 bis non appellabili

In virtù dell'art. 27 della legge n. 183/2011 le sentenze che definiscono i giudizi di cui all'art. 445 *bis*, comma 6, sono inappellabili. La disposizione è in vigore dal 01.02.2012.

Mediazione obbligatoria

Dal 21.03.2012 il ricorso alla mediazione davanti agli organismi abilitati è divenuto obbligatorio (quale condizione di procedibilità) anche per i sinistri stradali e le liti condominiali.

Abrogazione tariffe

La legge n. 27 del 24 marzo 2012 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (cosiddetto "decreto liberalizzazioni") contiene molte innovazioni per le libere professioni. Fra le novità più importanti quella dell'abrogazione delle tariffe professionali, sostituite dai cd. "parametri"; nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sarà determinato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto 140/2012 del Ministro, solo in mancanza di accordo scritto sul compenso col cliente. Il decreto è entrato in vigore il 23.08.2012.

I parametri costituiranno, anche, il nuovo riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese in caso di soccombenza nel processo e si applicheranno anche ai procedimenti non definiti e in corso alla data di entrata in vigore.

Geografia giudiziaria

Nel 2012, entro settembre, si darà attuazione alla legge delega sul riordino dei Tribunali e dei Gdp (con soppressione e accorpamenti di sedi giudiziarie), a un anno esatto da quanto disposto dalla legge delega emanata nella terza finanziaria del governo Berlusconi nel settembre del 2011. La normativa, quando entrerà a regime, modificherà i criteri di competenza territoriale.

IL CASO.it